



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Lavori di realizzazione di un Terminal aliscafi in struttura precaria presso la banchina Sammuzzo del Porto di Palermo. CIG 7908851E4C - CUP I74D19000010005

Informazioni sulla gara	
<b>ID</b>	31
<b>Tipologia di gara:</b>	Procedura aperta
<b>Criterio di valutazione:</b>	Criterio del minor prezzo
<b>CPV:</b>	45262522-6
<b>Protocollo:</b>	2019
<b>CIG:</b>	7908851E4C
<b>CUP:</b>	I74D19000010005
<b>Tipo di fornitura:</b>	Lavori
<b>Atto di riferimento:</b>	Decreto 304/2019
<b>RUP:</b>	Salvatore Acquista
<b>Per richiedere informazioni:</b>	Area Tecnica Ing. Acquista
<b>Stato:</b>	Aggiudicata
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
<b>Centro di costo:</b>	Ufficio Tecnico
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	Ufficio Tecnico
<b>Aggiudicatario:</b>	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.
<b>Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri:</b>	751.625,46 €
<b>Data di aggiudicazione:</b>	08 agosto 2019
<b>Comunicazione:</b>	Gli elaborati progettuali sono disponibili sul link <b>ftp://93.94.88.26</b> , previo utilizzo delle seguenti credenziali di accesso: Utente – terminalaliscafi; Password – sammuzzino.

Importi e oneri	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	987.078,30 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	966.000,00 €
<b>Oneri:</b>	21.078,30 €
<b>Importo contributo ANAC:</b>	80,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	19.741,57 €

<b>Date pubblicazione e scadenza</b>	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	10 giugno 2019 8:30:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	17 giugno 2019 14:00:00
<b>Data scadenza:</b>	25 giugno 2019 10:00:00

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa</b>
C) DGUE
A) Domanda di partecipazione e B) Dichiarazioni sostitutive integrative
Documento di Identità
D) Cauzione e E) Fidejussione
altro
F) Contributo ANAC
G) PassOE
H) (nel caso di RT già costituito) mandato collettivo irrevocabile
eventuale documentazione avvalimento
J) dichiarazione iscrizione in white list
I) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co 2, lett. b) e c) - atto costitutivo e statuto

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica</b>
Offerta economica
Eventuali documenti integrativi

<b>Documentazione gara</b>
3) modello domanda partecipazione e dichiarazioni integrative - Allegato A
4) Modello ministeriale DGUE
5) dichiarazione per informazione antimafia
1) Bando di gara
2) Disciplinare

<b>Chiarimenti</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SI VUOLE SAPERE SE L'OFFERTA DEVE ESSERE REDATTAIN BOLLO E LE MODALITA' SE TRAMITE MARCA, F23 O F24. DISTINTI SALUTI</p>	<p>Per la presentazione dell'offerta non è richiesta l'applicazione del bollo.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>Salve, in caso di partecipazione come R.T.I., l'impresa mandante deve iscriversi al portale? O basta l'iscrizione della capogruppo? cordiali saluti</p>	<p>È sufficiente la registrazione della capogruppo la quale provvederà al caricamento dell'offerta secondo le disposizioni del disciplinare di gara.</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>IN MERITO ALLA PRESENTE GARA SI CHIEDE SE LE LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS18-A SONO SUBAPPALTABILI AL 100%</p>	<p>La categoria OS 18-A rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche dette categorie "superspecialistiche" ovvero ancora appellate con l'acronimo S.I.O.S. Pertanto, la suddetta categoria è disciplinata dagli artt. 89, co. 11, e 105, co.5, del D.lgs. 50/2016 nonché dal D.M. n. 248 del 10/11/2016, ad oggi ancora in vigore. Ai sensi dell'articolo 105, co. 5, del suddetto D.lgs., l'eventuale subappalto di lavorazioni rientranti nella categoria OS 18-A non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere. Si richiama altresì l'art. 1, co. 2, 2° periodo, del D.M. n. 248 del 10.11.2016. Per effetto di quest'ultima norma, il limite del subappalto relativo ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (30% dell'importo della categoria superspecialistica) non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, co.2, del Dlgs. 50/2016 per come fissato nel bando di gara (30% dell'importo complessivo del contratto</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>Buonasera, la scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 IV-BIS, può partecipare alla gara come impresa singola e subappaltare per intero le categorie OS 18-A e OG11 ad impresa qualificata, considerato che il totale dei due importi è inferiore al 30% dell'importo complessivo? Grazie</p>	<p>Fermo restando il possesso dei requisiti da parte del concorrente singolo di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, la disciplina del subappalto per le categorie OS 18-A e OG 11, in quanto categorie "superspecialistiche", è regolata dai seguenti dettati di legge: - art. 89, co. 11, del D.lgs. 50/2016 - art. 105, co. 5, de D.lgs.50/2016 - D.M. n. 248 del 10/11/2016. In particolare ai sensi dell'articolo 105, co. 5, del suddetto D.lgs.,il subappalto di lavorazioni rientranti nelle categorie OS 18-A e OG 11 non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere</p>
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>

In merito alla presente gara si chiede se le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS18-A classifica adeguata per € 176.867,09 (che incide circa il 18% dell'importo complessivo dei lavori) si può dare in subappalto al 100%? essendo la scrivente impresa in possesso delle categorie OG1 E OG11 classifica V.

Si rimanda a quanto già precisato nella Faq. 3 e Faq. 4 e si ribadisce che:

1. La categoria OS 18-A rientra nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche dette categorie "superspecialistiche" ovvero ancora appellate con l'acronimo S.I.O.S.

Pertanto, la suddetta categoria è disciplinata dagli artt. 89, co. 11, e 105, co.5, del D.lgs. 50/2016 nonché dal D.M. n. 248 del 10/11/2016, ad oggi ancora in vigore. Ai sensi dell'articolo 105, co. 5, del suddetto D.lgs., l'eventuale subappalto di lavorazioni rientranti nella categoria OS 18-A non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere. Si richiama altresì l'art. 1, co. 2, 2° periodo, del D.M. n. 248 del 10.11.2016. Per effetto di quest'ultima norma, il limite del subappalto relativo ad opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (30% dell'importo della categoria superspecialistica) non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, co.2, del D.lgs. 50/2016 per come fissato nel bando di gara (30% dell'importo complessivo del contratto

2. Fermo restando il possesso dei requisiti da parte del concorrente singolo di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, la disciplina del subappalto per le categorie OS 18-A e OG 11, in quanto categorie "superspecialistiche", è regolata dai seguenti dettati di legge:

- art. 89, co. 11, del D.lgs. 50/2016
- art. 105, co. 5, de D.lgs.50/2016
- D.M. n. 248 del 10/11/2016.

In particolare ai sensi dell'articolo 105, co. 5, del suddetto D.lgs., il subappalto di lavorazioni rientranti nelle categorie OS 18-A e OG 11 non può superare il trenta per cento dell'importo di tali opere